

COPIA

Avv. Luciano Ghirga
Studio Legale Ghirga
Piazza Piccinino 10 – 06122 Perugia
Tel. 075 5732555 / 075 5723956 – Fax 075 5723956
E-mail: avvocato@ghirga@libero.it

Avv. Carlo Dalla Vedova
Studio Legale Dalla Vedova
Via V. Bachelet 12 – 00185 Roma
Tel. 06 4440821 – Fax 06 4426165
E-mail: cdv@dallavedova.com
Pec: carlodallavedova@ordineavvocatiroma.org

**Suprema Corte di Cassazione
Sezione Prima Penale**

Processo a carico di Amanda Knox + uno

Udienza: 25 Marzo 2013 - r.g. 20288/2012

Memoria - 5 marzo 2013

Memoria ex artt. 121 e 614 c.p.p. in relazione al ricorso proposto avverso la sentenza della Corte di Assise di Appello di Perugia n. 9066/2007 del 3 ottobre 2011 (depositata il 15 dicembre 2011) contro Amanda Knox e Raffaele Sollecito.

I sottoscritti Avv. Luciano Ghirga (C.F. GHRLCN45C25G478E) del Foro di Perugia e Carlo Dalla Vedova (C.F. DLLCRL63H10H501W) del Foro di Roma con studio e domicilio eletto in Roma presso il secondo alla via Vittorio Bachelet, n. 12, cap. 00185 (ogni comunicazione potrà avvenire alla ricorrente Amanda Knox presso l'avv. Carlo Dalla Vedova – Via Vittorio Bachelet n. 12, email: cdv@dallavedova.com, tel. 06 4440821 fax 064462165, pec: carlodallavedova@ordineavvocatiroma.org), con il presente atto depositano la presente memoria per l'udienza dibattimentale del 25 marzo 2013.

Si esaminano i rilevanti motivi di ricorso della P.G. nello stesso ordine nel quale sono stati proposti.

1) “*Petitio principii*”

I ricorrenti censurano la sentenza della C.A.A. per un assunto errore di metodo in forza del quale la valutazione della prova sarebbe stata inficiata da “*petitio principii*” (conclusione apparentemente provata da un medesimo presupposto).

La censura appare inconsistente. Tutta la sentenza è strutturata su una analisi parilogica degli indizi assunti. Ogni elemento è valutato nel contraddittorio del ragionamento logico. Gli argomenti a favore e contrari dei capi di decisione della sentenza di primo grado vengono esaminati e le decisioni conseguenti esaurientemente motivate.

L’esempio proposto nel ricorso (affermazioni della Knox relative a Patrick Lumumba) smentisce l’assunta petizione di principio.

Senza voler ripetere le argomentazioni proposte nella sentenza (pag. 34 sent. impugnata) la Knox, in condizioni di estremo stress e in situazione di quasi incapacità di intendere e di volere (come accertato dal Giudice di merito) formula un’ipotesi accusatoria “*sperando di mettere fine a quella situazione, dando a coloro che la stavano interrogando quello che, in fondo, essi si volevano sentire dire: un nome, un assassino*” (pag. 32 quarto rigo).

La conclusione della argomentazione, che ha tratto spunto dal messaggio del cellulare della Knox offerto spontaneamente agli inquirenti dalla indagata, non deriva da una “tautologia”, ma la C.A.A. ha deciso, con motivazione argomentativa esauriente, per mancanza di elementi di

collegamento tra Lumumba e Meredith Kercher.

In questo processo come celebrato ed osservato l'assumere in capo al Giudice di merito una "*petitio principii*" è assolutamente risibile: sembra quasi che si voglia capovolgere la censura avanzata dalla difesa per tutti i gradi del processo.

Ed infatti il comportamento degli inquirenti nelle primissime fasi dell'indagine è totalmente irrituale.

Solo sei giorni dopo l'efferato delitto – il 6 novembre 2007 ore 8.00 circa – gli inquirenti stilano il verbale di fermo della Knox e del Sollecito. Detto verbale viene sottoscritto da trentatre investigatori con conseguente ed ampio eco di divulgazione alla stampa, in conseguenza della assunta tempestiva soluzione del processo e notificato alla Knox in Questura alle 12.00 circa.

Questa errata "petizione" ha connotato, poi, tutto l'andamento del processo, tutto teso a difendere l'errore iniziale, provocando un gravissimo errore giudiziario con sofferenze indicibili per la Knox a dispetto dei susseguenti sviluppi delle indagini e delle prove (arresto del responsabile in Germania, disconoscimento dell'orma della scarpa del Sollecito nella casa del delitto, assenza di movente, presenza di un alibi, assoluta insufficienza di materiale genetico per qualsiasi conclusione rilevante, trascuratezza nell'applicare i protocolli internazionali negli esami genetici, proposizione di testi assolutamente inattendibili "*ictu oculi*" quali Kocomani e Curatolo ovvero testi quali Quintavalle e Monacchia che riferiscono circostanze importanti dopo mesi dall'evento e su sollecitazione di un terzo interessato a farsi pubblicità e precisamente un giovane giornalista del giornale locale, ecc).

La petizione di principio, in questo processo, sull'assunta colpevolezza della Knox è purtroppo una costante dell'Accusa che non ha ritenuto di deflettere dalla orgogliosa decisione pubblicizzata il 6 novembre 2007, con ampio riscontro mediatico.

E' del tutto palese che l'Accusa ha reiteratamente difeso la posizione colpevolista assunta in apertura delle indagini a dispetto dei suoi sconvolgenti sviluppi (l'arresto del Guede in Germania è stato dichiarato dal Giudice del riesame "*cesura fondamentale per lo svolgimento delle indagini*").

Tale recidiva petizione di principio ha provocato il gravissimo errore giudiziario della lunghissima detenzione preventiva, per oltre 1000 giorni, con danni irreversibili per una giovane donna incensurata.

2) Processo indiziario

Il secondo motivo appare infondato proprio per le contraddizioni indicate nello stesso motivo. Con riferimento alle conclusioni della sentenza della C.A.A., la P.G. si è limitata a riportare un solo paragrafo della pagina 137.

Di contro la sentenza impugnata motiva la decisione di assoluzione nelle pagine conclusive (pagg. 137, 138 e 139).

Nella sentenza in esame si precisa che prima ancora della valutazione degli indizi è essenziale accertarne la loro esistenza materiale.

Solamente dopo la prova della loro esistenza si sarebbe dovuto passare alla valutazione degli elementi indiziari.

La sentenza di primo grado riferisce per ben trentanove volte nell'esposizione della motivazione la probabilità o la "improbabilità" della ricostruzione dei fatti, ponendo a base, quindi, del suo ragionamento una

assoluta incertezza fattuale.

La norma precettiva dell'“aldilà di ogni ragionevole dubbio” non è certamente un concetto pleonastico aggiuntivo, ma è un fondamentale principio di diritto da rispettare ed in special modo nella ipotesi del processo indiziario.

L'indizio nel processo probatorio penale è in via generale inidoneo per l'accertamento dei fatti.

In via di eccezione solamente nella ipotesi di qualificazione specifica delle tre caratteristiche (gravità, precisione, concordanza) nonché della premessa della certezza e sussistenza degli indizi, questi possono essere utilizzati a fini probatori.

E' d'obbligo, quindi, valutare ciascun indizio, accertata la sua esistenza per la sua rilevanza ed attendibilità, sia in punto alla sua natura che in rapporto al contesto nel quale ha avuto luogo.

Non, quindi, parcellizzazione (decrescita dall'alto), ma esame dei vari elementi per valutare se singolarmente e poi, quindi, congiuntamente avrebbero potuto fornire una prova valida e convincente (processo formativo verso l'alto).

Le ponderate conclusioni della C.A.A. hanno accertato il grave errore giudiziario.

Il ragionamento logico giuridico della C.A.A. si è tuttavia attestato alla premessa insuperabile dell'esistenza dell'indizio. Il collegamento di concordanza si è dimostrato impossibile pur nell'ampia e completa disamina delle possibili varianti.

In buona sostanza gli elementi di accusa adottati non potevano conformarsi

ai canoni imposti dal “giusto ed equo processo”.

La sentenza impugnata ha, quindi, respinto le molteplici suggestioni accusatorie tutte intrise di opinabilità, contiguità a modelli psicologici attinenti ad altre discipline quali sospetto, congetture, teoremi, ecc., mai attualmente certi.

3) Interpretazione dell’art. 238 bis c.p.p.

Appare assolutamente inconsistente la censura in relazione alla valutazione della sentenza di condanna di Rudy Guede acquisita ai sensi dell’art. 238 bis c.p.p.

L’assunto della Accusa è esplicitamente e nominalmente escluso dalla stessa sentenza acquisita.

La sentenza della Corte di legittimità (n. 1132/2010) resa nel processo Guede ha esplicitamente statuito:

“...per intanto occorre da subito sfuggire al tentativo perseguito dall’impostazione tutta della difesa di Rudy, ma fuori luogo nel contesto della decisione di coinvolgere il Collegio nell’avallo della tesi di responsabilità di altri, che sono Raffaele Sollecito e Amanda Knox per l’omicidio aggravato dalla violenza sessuale di Meredith Kercher. La decisione a cui è chiamata questa Corte concerne solo la responsabilità di Guede in ordine al fatto contestato....”

Proprio la sentenza di riferimento ha respinto letteralmente la tesi del concorso.

La C.A.A. ha in ogni caso ampiamente valutato (pag. 22 sent.) la rilevanza della sentenza dettagliando gli indizi di prova estrinsecati in quattro elementi (dettagliatamente elencati a pag. 28 sent.) che avrebbero potuto

portare ad un concorso (non necessariamente con la Knox) nella commissione del reato.

Detta disamina (pag. 28 sent.) ha portato alla motivata conclusione della insussistenza delle circostanze sulla prova del concorso.

4) Interpretazione dell'art. 237 c.p.p.

Il motivo esposto censura "il vistoso difetto di motivazione" nella valutazione del memoriale redatto dalla Knox il 6 novembre 2007, alle ore 12.00 circa.

Di contro nella sentenza impugnata risulta ampiamente esaminato e ponderato detto documento, per pervenire alla conclusione che:

"non merita attendibilità sotto il profilo sostanziale non rappresentando il reale accadimento della vicenda" (pag. 33).

La disamina, quindi, ha portato la C.A.A. alla conclusione che il memoriale non è indizio convincente, avente per oggetto dichiarazioni di contenuto inattendibile espresse in tempo, luogo e modalità del tutto particolari (sogno, visione onirica, allucinazioni, forte pressione esterna e confusione indotta, ecc.).

Questo principio di indizio non porta se non ad una ricostruzione *"non conforme all'accadimento della vicenda"*.

I particolari motivazionali che hanno portato ad una non equivoca conclusione sono stati congruamente esposti in dettaglio.

4.a) Ammissione della perizia nel giudizio di appello.

La censura proposta con questo motivo è centrata sul nodo focale di cui al processo e cioè la presunta individuazione del DNA su alcuni reperti (coltello, reperto n. 36 e gancetto del reggiseno, reperto n. 165b) attribuiti

rispettivamente alla Knox ed al Sollecito.

Sulle conclusioni della natura genetica dei reperti si è sviluppato un complesso dibattito in relazione alle contrastanti posizioni.

Il tutto è stato sviscerato compiutamente in varie udienze e varie perizie con supplementi e confronti tra i numerosi consulenti di alta capacità, competenza e reputazione.

Come precedentemente indicato in motivazione lo stesso Giudice di primo grado aveva ripetutamente sottolineato la complessità e la difficoltà dell'accertamento.

Si era altresì accertato che la perizia eseguita dalla Accusa non aveva applicato i protocolli internazionali degli Istituti Genetici del settore; in particolare non era stato accolto il principio oramai pacifico del "*low copy number*" che inibisce una qualsiasi analisi con riscontri attendibili in presenza di reperti infinitesimali che non possono garantire i risultati.

Gli standard di comportamento nello sviluppo dell'accertamento del DNA sono rigorosamente indicati nella letteratura scientifica internazionale recepita a livello comunitario ed in Italia.

La Corte di primo grado ha espresso, quindi, forte perplessità ed incertezze con riguardo alla posizione della Polizia Scientifica e a quella dei periti di parte della difesa (palesamente antagoniste).

La ricerca scientifica del DNA è allo stato scienza in marcata evoluzione ed un accertamento di tal fatta deve essere eseguito ai più alti livelli della scienza genetica.

La C.A.A. ha ritenuto, con congrua motivazione, l'assoluta necessità della nomina di un "perito di ufficio" in presenza della prova avente carattere

decisivo.

E' ben vero che il Giudice è altresì l'esperto degli esperti ma, confrontato da una questione di natura tecnica delicatissima e complessa, ha ritenuto, con atto di rimarchevole saggezza giuridica (che è conoscenza dei propri limiti ed umiltà nell'espletare l'altissima funzione di giudicare) di richiedere l'opinione a due professionisti della ristretta cerchia di eccellenza di esperti in materia

La C.A.A. ha motivato tale necessità essendo astretta dalla assoluta necessità di ricevere un parere di esperti della materia e le loro conseguenti conclusioni, non essendo, allora, allo stato degli atti, in grado di adottare una corretta decisione.

Non ha, infine, pregio la deduzione di cui al ricorso circa le modalità dell'assunzione della prova in primo grado (incidente probatorio) che non ha riguardato i due reperti in questione oggetto della valutazione in appello.

Il Giudice nella sua assoluta libertà, prescindendo dall'acquisizione della prova assunta durante le indagini preliminari, può sempre disporre ai sensi dell'art. 601 n. 1 c.p.p. l'esame peritale per essere assistito da esperti in materia complessa e di difficile accertamento.

4.b) Rigetto di ammissione di ulteriore perizia.

Per i motivi tutti sopra esposti il Giudice del merito ha deciso di non accogliere l'istanza di un'ulteriore terza perizia avanzata dalla Procura.

Come ben indicato nella perizia dei due esperti di ricerche genetiche ulteriori e millesimali tracce non possono mai portare ad una risposta convincente, né essere di aiuto al Giudice nella ricerca della verità.

E' del tutto pacifico che un attrezzo di uso domestico (quale il coltello da cucina) può essere contaminato e racchiudere infinitesimali particelle lasciate nel tempo che non potrebbero mai portare ad elementi utili di valutazione. Il necessario principio dell'economia di giudizio è imperativo categorico nello svolgimento di ogni indagine giudiziaria.

Inoltre il Giudice di merito ha concesso la discussione, con esame dei numerosi periti di tutte le parti, dopo il deposito della perizia disposta dalla C.A.A. Tale richiesta è stata presentata dalla Procura che ha, quindi, ottenuto una "replica" sulle risultanze della perizia dei Prof.ri Conti e Vecchiotti.

5) Testi: Luciano Aviello, Antonio Curatolo e Marco Quintavalle

Si esaminano congiuntamente le censure relative ai tre testi indicati.

I ricorrenti esprimono valutazioni differenti sulla natura ed efficacia della testimonianza.

La valutazione e la interpretazione delle deposizioni testimoniali costituiscono indagine di merito che ovviamente sfuggono al sindacato di legittimità della Cassazione se non sotto il profilo del vizio di motivazione. Questo ultimo non inteso come terzo grado di giudizio ma come superamento del limite intrinseco alla libertà di convincimento del Giudice. Il controllo della Corte ha per oggetto solamente un tale eventuale superamento.

La assunta mancanza o manifesta illogicità della motivazione non può mai permettere un terzo esame della prova di merito.

Lo spiraglio di un eventuale sovvertimento dei risultati conseguiti nel giudizio di merito spinge le parti ad invocare il difetto di motivazione.

Le censure in punto alla attendibilità dei testi, sulla sufficienza della prova, sulla non concordanza degli indizi, sulla incertezza del fatto sono tutte decisioni di merito che la C.A.A. ha motivato a supporto della loro adozione.

Per altro alcuni particolari dedotti nelle censure non risultano dal testo della sentenza impugnata ma da altri atti il cui esame è precluso in questa sede.

Non si intendono contestate dettagliatamente le situazioni di fatto, oggetto delle censure, per la irrituale proposizione in questa sede e perchè sostanzialmente discusse ad oltranza nei due gradi di giudizio.

E' sufficiente sottolineare solamente due censure che palesemente appaiono non meritevoli di accoglimento e che ne denotano la assoluta inconsistenza.

Per quanto riguarda la deposizione del teste Curatolo, la C.A.A. si esprime letteralmente:

“La presenza di Amanda Knox e Raffaele Sollecito in Piazza Grimana tra le ore 21,30 e ore 23,30 del 1° novembre 2007 è stata, infatti, riferita dal solo teste Curatolo, della cui attendibilità questa Corte dubita moltissimo per le seguenti considerazioni” (pag. 44 sent.).

Di seguito a suffragare tale decisione il Giudice deduce ben cinque motivazioni in gradazione logica e persuasiva. Non appare certamente che si verta in omissione o contraddittorietà!

Ancora, come ulteriore esempio, i ricorrenti estrapolano con succinte parole la violazione di legge sulla posizione del teste Quintavalle come segue:

“La Corte, che poggia l'inattendibilità del teste anche sul fatto che questi aveva ricordato dopo molto tempo di avere visto Amanda nel suo negozio

la mattina del 2 novembre, non spiega, il perché il Quintavalle sarebbe stato nella condizione di apprezzare, nei giorni immediatamente successivi all'accadimento, la rilevanza della sua individuazione" (pag. 47 P.G.)

E' improponibile pretendere dal Giudice motivazioni su circostanze di tali natura! Si censura il Giudice di merito di non aver motivato uno stato d'animo probabile ed ipotetico di un teste indotto dall'Accusa!

La motivazione obbligatoria è solo sul punto richiesto e non su stati d'animo. Questa motivazione sobria e logica deve contemperarsi con gli altri indizi.

6) Ora della morte. Testimonianza delle tre donne

La critica mossa dai ricorrenti in punto all'ora della morte e delle testimonianze delle tre donne appare inconsistente e non meritevole di accoglimento.

La C.A.A. non ha negato la circostanza relativa all'urlo ed ai rumori sentiti nella notte ma dal confronto corrispondente delle deposizioni dei testi ha ritenuto:

"la estrema equivocità delle circostanze riferite quali elementi indiziari dell'ora della morte: sia per la indeterminatezza dell'ora in cui la teste li udì a fronte della rilevanza di una individuazione temporale precisa (mezz'ora più o mezz'ora meno non sono affatto indifferenti); sia perché non è affatto certa la fonte di quei rumori, atteso che altre volte la sigora Capezzali aveva sentito grida..." (pag. 56 e 57 sent.)

Si sottolinea poi la circostanza comune ai testi Quintavalle e Monacchia di essersi presentati agli inquirenti circa un anno dopo perché ripetutamente

spinti da un giovane apprendista giornalista!

Questa comune circostanza ha fondatamente posto un quesito di attendibilità sulle deposizioni dei due testi. Inattendibilità sottolineata dalla stessa Corte di merito.

7) Indagini genetiche

I ricorrenti ripercorrono i motivi già spiegati in precedenza per contestare le conclusioni delle indagini genetiche di cui ai professori Conti e Vecchiotti.

La censura è puramente di merito.

La perizia della Polizia Scientifica non ha seguito i protocolli internazionali ed il confine di fatto del "*low copy number*" non può essere travalicato perché porterebbe ad un risultato inattendibile non certo e non preciso e quindi non qualificabile quale utile indizio.

Appare priva di pregio la allegazione per cui l'Accusa non sia tenuta non solo ad offrire prova certa ma, quando questa ha per oggetto risultati scientifici svolti da propri organi, abbia altresì l'obbligo di provare la corretta e completa procedura del modello della acquisizione e della conservazione.

E' onere di colui che offre una prova finale proporla nella sua veste integra. Appare pretestuoso pretendere che la difesa, non partecipe nella acquisizione e conservazione della prova, assuma un onere probatorio impossibile da eseguire.

Sul punto sono state provate documentalmente (uso di una scatola di agenda per custodire il coltello e acquisizione del gancetto quaranta giorni dopo il fatto e in luogo diverso da quello indicato nel primo verbale) e fotograficamente le possibili violazioni dei protocolli di acquisizione dei

reperiti.

La prova da sottoporre al Giudice deve essere genuina, trasparente ed integra e l'onere grava totalmente sulla parte che ne chiede la valutazione.

In particolare la prova indiziaria esiste se corretta strutturalmente e proceduralmente altrimenti è irrilevante.

Conclusivamente la proposizione dell'indizio utilizzabile ("*idoneo a sostenere l'accusa*") è quello vestito di assoluta regolarità non solo per quanto riguarda la sua natura ma anche nel procedimento della sua acquisizione.

Questa caratteristica è viepiù cogente per indizi che sono i risultati di analisi scientifiche. Questa omissione nella procedura di accertamento scientifico è stata ammessa spontaneamente anche dalla stessa Dott.ssa Stefanoni della Polizia Scientifica all'udienza del 6 settembre 2011.

Non solo, ma proprio l'Accusa ha indicato i tempi e le modalità del reperimento e conservazione dei reperti che ne provano la alterazione e il degrado.

Da ciò quindi la palese inattendibilità del risultato.

8) Orme sul tappetino

La censura muove da rilievi di fatto oggetto di lunghissime udienze avanti i due Giudici di merito. In maniera quasi polemica si deduce omissione di motivazione nella sentenza impugnata sul punto di cui all'oggetto.

Di contro la C.A.A. ha svolto una lunga e precisa disamina di tutte le posizioni e delle tesi proposte dall'accusa (perito Vinci e successivamente Rinaldi e Boemia) e dai periti delle difese Knox e Sollecito.

Per numerose pagine (da pag. 93 a pag. 100 sent.) le varie posizioni sono

state esaminate e la C.A.A. ha poi motivato le proprie logiche conclusioni su ciascun punto avanzato dalle parti e sulla fondatezza delle proposizioni.

Ogni e qualsiasi deduzione sul punto è peraltro preclusa in questa sede.

9) Telefonate dalla Knox alla madre

Anche queste deduzioni appaiono ultronee ed infondate.

Si censura il contenuto di una delle plurime telefonate eseguite dalla Knox verso la propria famiglia; è del tutto palese che nelle concitate ore del 2 novembre 2007 i fatti si accavallavano e le informazioni apparivano contraddittorie e parziali.

Quanto la Knox ha riferito alla madre e alla Autorità inquirente erano voci di quella prima tempestosa giornata raccolte sia in via della Pergola che dalle amiche della Knox. Nessuno degli incerti e convulsi comportamenti relativi ad una atmosfera di fatto del primo giorno delle indagini può avere ingresso in questa sede, in queste mere situazioni di fatto.

* * *

Per quanto infine riguarda le censure aventi per oggetto: telefonata di Sollecito ai Carabinieri, dichiarazione di Rudi Guede in appello, simulazione di reato, non possono trovare ingresso avanti questa Corte perché totalmente valutazioni di merito.

Il vizio di contrarietà degli atti o di mancanza di motivazione – contrariamente a quanto sostenuto dai ricorrenti – non può trovare ingresso in sede di esame di conformità alla legge anche dopo la riforma del 2008 se non in rigorose ed eccezionali ipotesi di superamento di categorie fondamentali di giudizio.

Questa norma (art. 606 comma 1, lett. e, c.p.p.) con la previsione che il

vizio di motivazione può essere dedotto non solo con riferimento al “provvedimento impugnato” ma anche “agli altri atti del processo specificamente indicati nei motivi del ricorso” non consente all’esame di legittimità una diversa lettura dei dati processuali o una diversa interpretazione della prova. Il Giudice del merito è il Giudice dei “testimoni, delle parti, degli atti e degli accertamenti sul territorio”.

In via del tutto eccezionale quando e solamente gli atti “*ictu oculi*” provino, quasi si verta in situazione simile alla revisione (come sostenuto da parte della dottrina), una manifesta contraddittorietà o omissione, un contrasto insanabile, una cesura palese, una incontrovertibile contraddittorietà, solamente in questi casi il giudizio di legittimità potrebbe sancirne il vizio.

Ma la decisività del vizio deve portare al disarticolamento dell’intero ragionamento motivazionale del provvedimento impugnato.

E’ del tutto palese che nelle fattispecie indicate l’argomentazione e le deduzioni hanno per oggetto una differente valutazione di merito che non costituisce il vizio dedotto.

Dalla piena lettura della sentenza della C.A.A. si nota la diligenza nell’esaminare puntualmente le varie ipotesi e deduzioni accusatorie e difensive per poi con motivazione precisa adottare la decisione ritenuta conforme alla giustizia.


Inoltre la censura in punto alla simulazione di reato deduce sostanzialmente un travisamento del fatto che è precluso, in quanto il Giudice di legittimità non può sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quelle compiute nei precedenti gradi di giudizio.

Si conclude riportandosi alle conclusioni già spiegate.

Roma/Perugia, 5 marzo 2013



Avv. Luciano Ghirga



Avv. Carlo Dalla Vedova

P.S. per quanto possa occorrere si sottolinea che il ricorso proposto dalla parte civile, in persona dell'Avv. Francesco Maresca, ai sensi dell'art. 576 c.p.p., quale procuratore speciale di John Ashley Kercher, appare tardivo essendo stato presentato alla Cancelleria della Corte d'Assise di Perugia il 17 febbraio 2012, come da attestazione allegata (all. 1).

Il ricorso pertanto dovrà essere dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 591 c.p.p. perché proposto oltre la scadenza del termine determinato dal Giudice per il deposito della sentenza impugnata.

All. 1

Roma/Perugia, 5 marzo 2013



Avv. Luciano Ghirga



Avv. Carlo Dalla Vedova

Rif. Server\cdv\knox 2012/ memoria vers. 5

Studio Legale

Avv. Vieri Enrico Fabiani
Tel. (055) 284782

Avv. Francesco Paolo Maresca
Tel. (055) 257071 - (055) 252987

Avv. Alberto Vanni
Tel. (055) 285489

Avv. Serena Perna
Tel. (055) 211571

PROT. N. 4/10/11
37/10/11



ALLA SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE

Ricorso ai sensi dell'art. 576 C.P.P. ai soli effetti della
responsabilità civile

Il sottoscritto Avv. Francesco Maresca del Foro di Firenze, difensore e procuratore speciale di John Ashley Kercher, come da nomina e procura speciale in calce al presente atto, parte civile costituita nel procedimento penale n. n. 9066/07 RGNR e n. 10/10 RG CAA a carico di Knox Amanda Marie nata a Seattle il 9/7/87 e Sollecito Raffaele nato a Bari il 26/3/84 imputati dei reati di cui:
Capo A) Artt. 110, 575, 576, comma 1 n.5, in relazione all'art. 609 bis e ter C.P. e 577 comma 1 n.4 in relazione all'art. 61 n.1 e 5 C.P.;
Capo B) Artt. 110 C.P. e 4 L. 110/75
Capo C) assorbito capo A)
Capo D) Artt. 110 e 624 C.P.
Capo E) Artt. 110, 367 e 61 n.2 C.P.

DICHIARA

di proporre ricorso avverso la Sentenza n. 4/11 Reg. Sent. della Corte di Assise di Appello di Perugia del 3/10/11 depositata in cancelleria in data 15/12/11, nella causa penale n. 9066/07 RGNR e n. 10/10 RG CAA che, in riforma alla Sentenza della Corte di Assise di Perugia del 4-5/12/09, assolveva gli imputati dai reati loro ascritti per i capi A), B), C), D) per non aver commesso il fatto e per il capo E) perchè il fatto non sussiste.

L'impugnazione è promossa su tutti i capi della Sentenza e per i motivi di seguito specificati ed è finalizzata a conseguire gli effetti civili derivanti dalla condanna degli imputati al risarcimento del danno.

Infatti, il provvedimento oggetto della presente impugnazione nel dichiarare l'assoluzione per entrambi gli

Via de' Vecchiotti, 1 - 50123 Firenze

Fax (055) 210759

verifabiani@iucall.it avv.maresca@un.it
studio@albertovanni.com serenoperna@gmail.com